



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29 - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. n. 452/2020

Arezzo 24.11.2020

AGLI OPERAI ISCRITTI

ALLE IMPRESE EDILI ISCRITTE

AGLI STUDI DI CONSULENZA

Oggetto: Fondo Prepensionamenti.

In attuazione di quanto previsto dai verbali di accordo per il rinnovo dei C.C.N.L. di settore, in data 10.09.20 le Parti Sociali Nazionali hanno sottoscritto l'accordo attuativo ed il regolamento del "Fondo prepensionamenti" (il regolamento, la domanda e tutto il materiale informativo è pubblicato sul sito della Cassa nella sezione "area lavoratori" – "fondo prepensionamenti")

Le prestazioni di cui al presente regolamento sono riconosciute dalle Casse Edili per agevolare l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasce non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

Le risorse del Fondo saranno destinate ai lavoratori operai prossimi a:

- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione anticipata precoci;
- pensione di anzianità per lavori usuranti;
- quota 100 (laddove prorogata)
- ape sociale (laddove prorogata)

Ai lavoratori, con un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore Ape negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, biennio da calcolarsi al netto dei periodi di cassa integrazione, sarà possibile accedere alle prestazioni nelle seguenti ipotesi:

- fine contratto di lavoro a tempo determinato;
- stipulazione di un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
- stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi, ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012

La domanda deve essere presentata alla Cassa Edile nella quale risulta iscritto il lavoratore alla fine del rapporto di lavoro corredata dai seguenti documenti:

- ecocert o specifica certificazione Inps;
- stima ipotetica della naspi spettante;
- ipotesi data presunta di pensionamento.

Il Patronato dell'Organizzazione Sindacale potrà assistere il lavoratore nella presentazione della domanda.

Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

- 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La prestazione contributiva sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione. L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

La prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

Le prestazioni si sospendono nel caso in cui l'operaio lavori durante il periodo "integrato".

Il Fondo inizierà ad erogare le prestazioni dal mese di gennaio 2021 sulla base delle graduatorie stilate in relazione alle domande pervenute dal 1° ottobre al 15 dicembre 2020. Successivamente, le graduatorie e la cadenza dei pagamenti avranno cadenza trimestrale (1.01 – 1.04 – 1.07 – 1.10) per tutte le domande pervenute sino al giorno 15 del mese precedente.

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

Si ricorda infine che il Fondo ha carattere sperimentale ed è valido fino al 30.06.2022.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Arch. Igor Michele Magini